



## IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede e gli atti di causa;

esaminate le richieste delle parti;

preliminarmente rileva la assoluta nullità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bari, in danno dell'odierno ricorrente, in data 27 agosto 2003.

Questo è stato notificato all'odierno ricorrente in copia, della quale non è possibile evincere la conformità all'originale, ed è sprovvisto di sottoscrizione.

È doveroso evidenziare che trattandosi di provvedimento amministrativo, lo stesso nei suoi elementi costitutivi, necessari per la esistenza dello stesso, annovera senz'altro la sottoscrizione da parte dell'Autorità che lo emana.

Orbene, la copia notificata allo straniero ricorrente risulta priva di firma. Né può valere a sanare detta mancanza la apposta formula di conformità, atteso che la stessa risulta irregolare e non conforme ai dettami dell'art. 14 L. 4 gennaio 1968 n. 15, che prevede oltre al timbro dell'Ufficio, l'indicazione del numero di pagine di cui è composto il documento, la indicazione della qualifica dell'agente certificatore e la apposizione della sua firma per esteso.

Quanto sin qui esposto è tanto più significativo atteso che si tratta di provvedimento che incide sulla libertà personale del ricorrente e come tale ancor più suscettibile di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso.

Tutto quanto sin qui dedotto non può non inficiare il provvedimento impugnato nella sua interezza, sia formale sia sostanziale.

Ogni altro rilievo si ritiene assorbito da quanto sopra dedotto.

**P.Q.M.**

Accoglie la domanda formulata avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Bari, in data 27 agosto 2003, proposta con ricorso depositato in data 13 aprile 2007 da Rexhepi Ismet, nato a Durazzo (Albania) il 3 settembre 1953, alias Rexhepi Kasem giusta certificazione rilasciata dal Comune di Durazzo, e, per l'effetto, dichiara la nullità del suddetto provvedimento ed ogni altro atto presupposto e conseguente.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello stato e liquida le spese del presente procedimento in favore dello stesso come da separato decreto di liquidazione.

Si comunichi.

Bari, 31 maggio 2007

*il Giudice di Pace*  
*avv. Giuseppina Di Nubila*